COMMISSIONE VI

FINANZE

99.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 MARZO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FRANCO PIRO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Discussione ed approvazione):

Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche e delega al Governo per la ristrutturazione del sistema degli intermediari *(Approvato dal Senato)* (5053) 3

Piro Franco, *Presidente* 3, 7, 11, 12, 14

Bellocchio Antonio (gruppo comunista-PDS) 6, 7, 12

Grillo Luigi (gruppo DC) 11

Grillo Salvatore (gruppo repubblicano), *Relatore* 3, 6, 7, 11, 12, 14

Rosini Giacomo (gruppo DC) 7, 12

Sacconi Maurizio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 7, 11, 14

Votazione nominale:

Piro Franco, *Presidente* 15

Inversione dell'ordine del giorno:

Piro Franco, *Presidente* 15

Rosini Giacomo (gruppo DC) 15

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private *(Approvata, in un testo unificato, dal Senato)* (5272);

Piro ed altri: Norme per il risarcimento dei danni per i sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (179);

Biondi e Costa Raffaele: Norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore (4649);

Bellocchio ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (2208-*ter*) 15

Piro Franco, *Presidente* 16, 18, 19, 24

Babbini Paolo, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 19

Berselli Filippo (gruppo MSI-destra nazionale) 17, 24

Bruzzani Riccardo (gruppo comunista-PDS) 16, 24

Rosini Giacomo (gruppo DC), *Relatore* 16, 23

Serra Gianna (gruppo comunista-PDS) 24

Visco Vincenzo (gruppo sinistra indipendente) 17

Proposta di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Piro ed altri; Staiti di Cuddia delle Chiuse ed altri; Bellocchio ed altri: Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per la società e la Borsa *(Approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato)* (466-2411-2413-B) 24

Piro Franco, *Presidente* 24, 25

Rosini Giacomo (gruppo DC), *Relatore* 25

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,50.

FRANCESCO AULETA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche e delega al Governo per la ristrutturazione del sistema degli intermediari (Approvato dal Senato) (5053).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche e delega al Governo per la ristrutturazione del sistema degli intermediari », già approvato dal Senato nella seduta del 31 luglio 1990.

L'onorevole Grillo ha facoltà di svolgere la relazione.

SALVATORE GRILLO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il testo al nostro esame è già stato esaminato in sede referente dalla Commissione ed è stato trasferito in sede legislativa dopo aver ottenuto pareri favorevoli dalle Commissioni I, II, V ed VIII. Ciò consente di esaminare un disegno di legge che possiede tutte le caratteristiche per imprimere una svolta importante in uno dei settori più rilevanti del credito nel nostro paese, molto esposto alla concorrenza internazionale.

A mio avviso, il testo al nostro esame può essere approvato cosi come licenziato dalla sede referente il 6 febbraio 1991, con due piccole modifiche suggerite dal relatore e con l'accettazione di un articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Bellocchio, Auleta ed Umidi Sala che contiene una sottolineatura che la Commissione potrebbe fare propria, in quanto è perfettamente coerente con la filosofia della legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli del testo adottato in sede referente.

Poiché a tali articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

CAPO I

ENTI DI CREDITO FONDIARIO, EDILIZIO ED ALLE OPERE PUBBLICHE

ART. 1.

1. Gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio, di seguito indicati complessivamente come « Enti », sono abilitati ad effettuare operazioni di credito fondiario, di credito edilizio e di credito alle opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità. Gli Enti costituiti in forma di società per azioni possono essere altresì abilitati all'esercizio di altri tipi di attività creditizia a medio e lungo termine e operano secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

2. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, istituite ai sensi delle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere assorbite dagli Enti presso i quali sono costituite.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2 le sezioni di credito fondiario devono assumere la forma di società per azioni. Tale scopo è conseguito attraverso operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218.

4. Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano, ad ogni effetto, l'articolo 2, comma 1, l'articolo 3 e l'articolo 7, commi 1, 2, 4 e 5 della citata legge n. 218 del 1990 e i decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 356, e 20 novembre 1990, n. 357.

(È approvato).

ART. 2.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche può essere accordata soltanto ad Enti costituiti sotto forma di società per azioni.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Banca d'Italia alle condizioni dalla stessa stabilite in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

3. La costituzione di nuovi Enti non è soggetta alle disposizioni previste dall'articolo 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

(È approvato).

ART. 3.

1. Gli atti costitutivi e gli statuti degli Enti devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge e devono tra l'altro prevedere l'ammontare del capitale e le norme per il suo aumento, le categorie dei partecipanti in base agli ordinamenti in vigore, le modalità di trasferimento dei titoli di partecipazione al capitale e disciplinare gli organi, l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti.

2. Gli statuti e le relative modifiche vengono approvati con decreto del ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

3. Gli statuti degli Enti costituiti in forma di società per azioni e le relative modifiche sono approvati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

(È approvato).

CAPO II

OPERAZIONI DI CREDITO FONDIARIO

ART. 4.

1. Il credito fondiario ha per oggetto:

a) la concessione di mutui, di durata non inferiore a cinque anni, garantiti da ipoteca di primo grado su immobili fino al 75 per cento del loro valore, ferme restando le disposizioni di legge che stabiliscono percentuali diverse. Sono considerate come garantite da ipoteca di primo grado le operazioni destinate al rimborso dei crediti già iscritti, quando per effetto di tale rimborso le operazioni vengono ad essere garantite da ipoteca di primo grado. Le operazioni possono essere perfezionate anche prima che si verifichi interamente la surrogazione nell'ipoteca o nel privilegio, iscritti a garanzia del credito rimborsato, purché sia costituita in deposito una somma sufficiente a garantire il rimborso della precedente passività e utilizzabile per il rimborso stesso;

b) la concessione di anticipazioni di durata superiore a diciotto mesi, garan-

tite da ipoteca, alle stesse condizioni previste per i mutui alla lettera *a*).

2. Non è di ostacolo alle operazioni di credito fondiario la precedenza di iscrizioni ipotecarie, ove il valore di esse, unito alla somma da mutuare o da concedere in anticipazione, non ecceda il 75 per cento del valore dell'immobile. Qualora le precedenti iscrizioni ipotecarie siano a favore dell'Ente concedente, il nuovo prestito può fare riferimento, anziché al valore di queste ultime, al capitale residuo del precedente mutuo.

(È approvato).

ART. 5.

1. L'Ente stipula con il mutuatario un contratto destinato ad avere effetto dopo che, avvenuta la iscrizione dell'ipoteca ed eseguiti dal mutuatario e dall'eventuale datore di ipoteca i richiesti adempimenti, dal certificato del conservatore dei registri immobiliari non risulti la preesistenza di altre iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli. È fatto comunque salvo, nell'ipotesi di precedenti iscrizioni ipotecarie, il disposto dell'articolo 4, comma 2.

2. È data facoltà agli incaricati dell'Ente di eseguire ricerche sui registri catastali ed immobiliari e di rilevarne tutti i dati occorrenti al disimpegno dell'incarico loro affidato.

3. Accertata la condizione di cui al comma 1, l'avveramento della quale può anche risultare da dichiarazione notarile, l'Ente consegna al mutuatario la somma mutuata contro il rilascio di quietanza.

4. Sulla presentazione della quietanza di cui al comma 3, il conservatore dei registri immobiliari esegue, in margine alla iscrizione già presa, l'annotazione del pagamento della somma mutuata e della eventuale variazione nella misura degli interessi convenuta in relazione all'andamento del mercato finanziario. In tal caso l'ipoteca iscritta a favore dell'Ente fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall'annotazione stessa.

5. In caso di edificio o complesso condominiale l'Ente consente, nell'atto di quietanza finale a saldo ed a richiesta del mutuatario, la suddivisione del mutuo in quote e, correlativamente, il frazionamento dell'ipoteca a garanzia.

6. Della suddivisione del mutuo e del frazionamento della ipoteca il conservatore dei registri immobiliari esegue annotazione a margine dell'iscrizione presa.

7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari, nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari ed un solo certificato.

8. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà per la stipula degli atti relativi alle operazioni di cui alla presente legge.

9. I mutui fondiari concessi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a*), possono essere perfezionati anche con la stipulazione di un unico contratto; in tal caso le somme erogate sono costituite in deposito cauzionale presso gli Enti mutuanti finché non sia stata ad essi giustificata l'assenza di iscrizioni, privilegi o trascrizioni pregiudizievoli all'ipoteca a garanzia del mutuo e siano adempiute le altre condizioni stabilite nel contratto.

(È approvato).

ART. 6.

1. Il mutuatario può domandare la purgazione dell'immobile dai privilegi e dalle ipoteche, rimborsando ai creditori iscritti le somme loro dovute.

2. Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Ente sono comunque valide ed efficaci, nonostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza.

3. Le iscrizioni ipotecarie medesime sono rinnovate nei termini e nei modi stabiliti dalla legge. L'Ente ha diritto, in ogni tempo, di conseguire la rinnovazione delle ipoteche.

4. Per gli effetti dell'articolo 2839 del codice civile e in deroga al disposto del numero 2) del secondo comma del detto articolo, l'Ente elegge il domicilio nel luogo della sua sede.

(È approvato).

ART. 7.

1. Le spese per l'iscrizione, riduzione, frazionamento, rinnovazione e cancellazione di ipoteca sono a carico del debitore.

2. Sono parimenti a carico del debitore le spese:

a) di perizia e degli altri atti necessari relativamente a quanto disposto dall'articolo 8, comma 3;

b) di assicurazione degli immobili contro i danni da incendi di cui all'articolo 19, comma 1;

c) per la trattazione delle operazioni di cui alla presente legge e la stipula degli atti relativi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito.

2. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del loro debito originario, hanno diritto ad una riduzione proporzionale della somma ipotecariamente iscritta. Le riduzioni parziali si effettuano con l'esibizione al conservatore dei registri immobiliari di una dichiarazione dell'Ente creditizio autenticata dal notaio.

3. I debitori hanno il diritto di ottenere la parziale liberazione di uno o più immobili ipotecati in favore dell'Ente quando, dai documenti da loro prodotti o da perizie, risulti che i rimanenti beni vincolati rappresentano la garanzia spettante all'Ente per le rimanenti somme dovute a norma di legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I debitori hanno facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo agli Enti una commissione di anticipato rimborso non superiore all'1 per cento del capitale restituito anticipatamente.

8. 3.

Bellocchio, Auleta, Umidi Sala.

Al comma 1, aggiungere in fine le parole corrispondendo agli Enti un compenso, da stabilirsi contrattualmente, correlato al capitale restituito anticipatamente.

* 8. 2.

Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere in fine le parole corrispondendo agli Enti un compenso, da stabilirsi contrattualmente, correlato al capitale restituito anticipatamente.

* 8. 1.

Rosini.

SALVATORE GRILLO, *Relatore.* Invito l'onorevole Bellocchio a ritirare l'emendamento 8.3 in quanto la formula del mio emendamento 8.2 appare maggiormente garantista. Il dato contrattuale, infatti, fissa già in partenza l'onere eventualmente a carico del cliente e ciò consente all'istituto di credito di ipotizzare i costi nel momento in cui si stabiliscono i termini della raccolta.

ANTONIO BELLOCCHIO. Gli emendamenti 8.3 ed 8.2 sono uguali solo per la prima parte poiché la proposta del relatore affida ad una trattativa privata la possibilità di riscattare il mutuo, da regolare successivamente per contratto.

SALVATORE GRILLO, *Relatore*. Sì, ma è stabilito prima.

ANTONIO BELLOCCHIO. Il contraente più debole deve in tal modo soggiacere alle richieste dell'ente che mutua. Occorre, a mio avviso, stabilire un tetto per tutelare il contraente più debole.

SALVATORE GRILLO, *Relatore*. Quanto afferma l'onorevole Bellocchio è esatto, ma necessita di una puntualizzazione. Nel momento in cui nel nostro paese non solo esistono più istituti che agiscono sulla materia, ma vi è anche un concorrente internazionale, quando statuiamo che tale clausola deve far parte del contratto di mutuo, inseriamo un altro elemento di trasparenza che consente anche all'utente più debole di scegliere il contratto più vantaggioso; non ci troviamo, lo ricordo, in una situazione di monopolio, ma di pluralismo. Insisto, pertanto, sulla mia richiesta.

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei far presente al relatore che l'ordinamento nazionale delle operazioni di credito fondiario, quindi ivi compresi gli articoli 16, 17 e 18, deve essere applicato sul territorio nazionale da qualsiasi istituto fondiario, anche straniero.

SALVATORE GRILLO, *Relatore*. Rimane, tuttavia, la possibilità di scegliere un altro tipo di proposta.

ANTONIO BELLOCCHIO. Se stabiliamo un *quantum* uguale per tutti, poniamo il contraente più debole nella possibilità di ricevere un trattamento equo.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Devo dare atto all'onorevole Bellocchio di aver sollevato un problema reale. Il Governo condivide l'emendamento del relatore poiché rappresenta una risposta alla stessa esigenza sollevata dall'onorevole Bellocchio in una chiave diversa, di determinazione del prezzo e di trasparenza. In nome di quanto abbiamo sostenuto in merito al tema della trasparenza bancaria, il Governo non può che concordare con il criterio della determinazione del prezzo, piuttosto che con la logica che richiama il prezzo amministrato.

GIACOMO ROSINI. Concordo con le valutazioni del relatore. Non è stata ancora fatta la considerazione che l'istituto di credito che eroga il mutuo alle condizioni qui previste si approvvigiona sul mercato nazionale e su quello estero sostenendo alcuni costi. Nel momento in cui si stabiliscono i costi occorre prevedere anche la possibilità di una risoluzione anticipata. Come possiamo, oggi, stabilire tali prezzi ? « Contraente più debole » rappresenta una definizione assolutamente non idonea a rendere la realtà del rapporto, perché nessuno è obbligato a recedere da un mutuo anticipatamente se non vuole avvalersi di tale facoltà che, peraltro, non può essere negata dall'istituto di credito.

ANTONIO BELLOCCHIO. Bisogna vedere a quali condizioni !

GIACOMO ROSINI. Esattamente. L'istituto di credito deve subire una decisione altrui rispetto a un contratto volontariamente pattuito. È quindi importante che l'onere di tale scioglimento sia stabilito precedentemente perché, in tal modo, il contraente conosce le regole del gioco e può decidere se giocare o meno. Le regole, dunque, vanno stabilite prima di iniziare la partita poiché in un accordo tra privati siamo di fronte a clausole liberamente sottoscritte che devono continuare a valere per entrambi i contraenti fino in fondo.

LUIGI GRILLO. Sono d'accordo con quanto affermato dall'onorevole Bellocchio poiché giudico l'1 per cento una fascia congrua anche per la tutela degli interessi delle banche.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bellocchio ed altri 8.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti 8.2 del relatore e Rosini 8.1, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 8 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 9 a 16 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

CAPO III

OPERAZIONI DI CREDITO EDILIZIO

ART. 9.

1. Il credito edilizio ha per oggetto la concessione di mutui ed anticipazioni garantiti da ipoteca destinati alla costruzione, ricostruzione, riparazione, trasformazione, sopraelevazione e recupero di immobili.

2. Ai mutui ed anticipazioni si applica la normativa concernente le operazioni di credito fondiario, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.

3. L'ammontare di ciascun mutuo od anticipazione può raggiungere il 90 per cento del costo della costruzione, ivi compreso quello dell'area, o della spesa necessaria alla realizzazione della sopraelevazione, ricostruzione, riparazione, trasformazione e recupero di immobili.

4. Non è di ostacolo alle operazioni di credito edilizio la precedenza di iscrizioni ipotecarie, ove il valore di esse, unito alla somma da mutuare o da concedere in anticipazione, non ecceda la percentuale prevista dal comma 3. Qualora le precedenti iscrizioni ipotecarie siano a favore dell'Ente concedente, il nuovo prestito può fare riferimento, anziché al valore di queste ultime, al capitale residuo del precedente mutuo.

5. I mutui di cui al presente articolo possono essere erogati anche col sistema dei versamenti rateali durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati.

6. Nel caso che i lavori per i quali è concesso il mutuo siano ritardati o sospesi, gli Enti, secondo i criteri di cui all'articolo 8 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063, possono provvedere alla vendita dell'edificio incompiuto, ovvero curarne il completamento per alienarlo successivamente.

(È approvato).

CAPO IV

OPERAZIONI DI CREDITO ALLE OPERE PUBBLICHE

ART. 10.

1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione di mutui ed anticipazioni per la realizzazione di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità a favore di enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome, delle società dagli stessi enti pubblici costituite, di imprese concessionarie delle opere e degli impianti predetti, nonché di soggetti privati.

2. Il requisito di opera pubblica o di pubblica utilità relativamente ai soggetti privati deve risultare da leggi o da provvedimenti di una pubblica amministrazione.

3. I mutui e le anticipazioni possono essere concessi fino all'intero importo della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera o dell'impianto e sono erogabili anche con il sistema dei versamenti rateali in base a stati di avanzamento. A tali operazioni si applica, in quanto compatibile, la normativa concernente il credito fondiario.

4. I finanziamenti dovranno essere assistiti da una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e dei loro consorzi; altre garanzie ritenute ido-

nee dagli Enti. Oltre che dalle suddette garanzie, i finanziamenti potranno essere assistiti da privilegio sulle opere e sugli impianti esistenti e futuri.

5. Il privilegio è costituito con la pubblicazione sul foglio degli annunzi legali della provincia nella quale è o sarà situata ciascuna opera ed impianto, nonché in quella ove ha sede il soggetto proprietario dell'opera o dell'impianto da finanziare. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al numero 5) dell'articolo 2780 del codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta.

(È approvato).

CAPO V

OPERAZIONI DI PROVVISTA

ART. 11.

1. Le operazioni di credito di cui alla presente legge, oltre che con l'impiego dei fondi patrimoniali, possono essere effettuate con le somme ricavate dalle emissioni di obbligazioni, certificati di deposito e buoni fruttiferi e dalle altre forme di provvista consentite, nei limiti stabiliti dalle altre disposizioni regolanti la materia.

2. Alle emissioni obbligazionarie previste al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

3. L'ammontare delle obbligazioni è garantito, oltre che dai crediti nascenti dalle operazioni di finanziamento, anche dal patrimonio dell'Ente.

4. Le obbligazioni di cui al comma 1 possono essere al portatore o nominative, e queste anche con cedola al portatore. Le obbligazioni al portatore possono essere convertite in nominative, e viceversa, su richiesta e a spese rispettivamente del possessore e dell'intestatario.

5. L'Ente ha la facoltà di acquistare le proprie obbligazioni sul mercato.

6. Al rimborso delle obbligazioni si provvede in conformità al regolamento stabilito all'atto delle emissioni di ciascuna serie; nel caso di estrazione a sorte il rimborso è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 15.

7. L'Ente ha anche la facoltà di rimborsare anticipatamente le obbligazioni emesse qualora ciò sia espressamente previsto nell'ambito del regolamento di cui al comma 6.

8. Le firme sulle obbligazioni possono essere apposte con sistemi meccanici.

(È approvato).

ART. 12.

1. Il ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, può stabilire limiti quantitativi alla raccolta di risparmio mediante emissione di titoli.

(È approvato).

ART. 13.

1. Le obbligazioni sono incluse tra i titoli ammessi di diritto alla quotazione in Borsa.

2. Le quotazioni delle obbligazioni sono effettuate al corso secco.

(È approvato).

ART. 14.

1. Le obbligazioni possono essere ricevute in pegno per anticipazione da tutte le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dai rispettivi istituti centrali di categoria.

2. I capitali che per legge, regolamento, contratto o disposizione testamentaria devono essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisti di immobili o altri-

menti, possono essere investiti o convertiti in obbligazioni emesse dagli Enti.

3. I soggetti che, per legge o statuto, hanno l'obbligo di impiegare in titoli emessi o garantiti dallo Stato il loro patrimonio, in tutto o in parte, possono investire fino ad un quarto, rispettivamente del tutto o della parte, in obbligazioni emesse dagli Enti.

4. Le obbligazioni possono essere accettate per cauzione dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici per un valore ragguagliato ai nove decimi del prezzo medio di Borsa del semestre precedente se, al momento in cui la cauzione è prestata, il loro corso non è più basso.

(È approvato).

ART. 15.

1. L'estrazione delle obbligazioni, prevista dall'articolo 11, comma 6, va effettuata alla presenza di un notaio almeno un mese prima della scadenza del termine di pagamento della cedola. L'estrazione è pubblica e di essa viene data notizia almeno dieci giorni prima nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I numeri delle obbligazioni estratte devono essere pubblicati a cura dell'Ente emittente, entro trenta giorni dall'estrazione, in appositi bollettini da diffondere immediatamente presso gli enti incaricati del servizio delle obbligazioni e tenuti a disposizione del pubblico. Entro lo stesso termine si deve provvedere alla pubblicazione di appositi bollettini riportanti anche i numeri delle obbligazioni estratte precedentemente che non siano state presentate per il rimborso.

3. Le obbligazioni e le cedole annesse, rimborsate a seguito di estrazione a sorte o che per qualunque titolo cessano di avere valore, devono essere annullate.

4. Maturato il termine di prescrizione, le obbligazioni e le cedole anzidette devono essere distrutte.

5. La distruzione dei titoli obbligazionari e delle cedole può avvenire anche prima del termine di prescrizione qualora gli Enti provvedano, nel rispetto delle altre disposizioni regolanti la materia, alla loro riproduzione fotografica, che dovrà essere conservata fino alla scadenza del termine suddetto; tale possibilità è ammessa anche per le obbligazioni emesse in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

CAPO VI

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 16.

1. Il pagamento di interessi, rate di ammortamento, compensi e rimborsi di capitale non può essere ritardato da alcuna opposizione.

2. Le somme dovute a tale titolo producono, di pieno diritto, interesse dal giorno della scadenza.

3. La misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari viene fissata con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e resa pubblica in ciascun locale, aperto al pubblico, dell'Ente.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

1. Ai contratti di credito si intende apposta la condizione risolutiva per il caso di mancato pagamento entro sei mesi di almeno due rate del credito scaduto e l'Ente può chiedere esecutivamente il pagamento integrale di ogni somma ad esso dovuta.

2. Nei confronti dei debitori morosi ai sensi del comma 1 a fronte dei prestiti concessi ai sensi della presente legge, continuano ad applicarsi tutte le disposizioni disciplinanti il procedimento esecu-

tivo di cui ai titoli VII e VIII del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai contratti di credito si intende apposta la condizione risolutiva per il caso di pagamento ritardato oltre i 30 giorni di almeno due rate consecutive del credito scaduto e l'ente può richiedere esecutivamente il pagamento integrale di ogni somma ad esso dovuta.

17. 3.

Bellocchio, Auleta, Umidi Sala.

Al comma 1, sostituire le parole mancato pagamento entro sei mesi di almeno due rate, *con le seguenti* ritardato pagamento anche di una sola parte.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole ai sensi del comma 1.

* 17. 2.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole mancato pagamento entro sei mesi di almeno due rate, *con le seguenti* ritardato pagamento anche di una sola parte; *conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole* ai sensi del comma 1.

* 17. 1.

Rosini.

SALVATORE GRILLO, *Relatore*. In merito a tale questione, come la Commissione ricorderà avevo già espresso dubbi nel corso dell'esame in sede referente. Se non modifichiamo questo articolo così come io stesso e l'onorevole Rosini abbiamo proposto, ci poniamo in una situazione particolare: praticamente provochiamo un'aggressione nei confronti del cliente moroso che può scattare anche dopo il mancato pagamento di due sole rate di mutuo. Di solito gli istituti di credito accettano anche tre o quattro rate non pagate quando sanno che il cliente è comunque in grado di corrispondere il pagamento, quando cioè vi sia una insolvenza solo provvisoria. In situazioni di pericolo, però, occorre intervenire tempestivamente per evitare che un bene immobile soggetto ad ipoteca possa essere collocato sul mercato, per questo motivo invito i presentatori a ritirare l'emendamento 17.3, mentre raccomando l'approvazione degli emendamenti 17.2 e 17.1.

PRESIDENTE. Data la concomitanza di votazioni in Assemblea, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 18,15.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

LUIGI GRILLO. Propongo, a parziale modifica dell'emendamento Bellocchio ed altri 17.3, il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il pagamento ritardato oltre i 30 giorni di almeno due rate consecutive ripetuto per ulteriori due volte consente di applicare la condizione risolutiva nel caso di pagamento ritardato oltre i 30 giorni di una sola rata.

17. 4.

Rosini, Usellini, Grillo Luigi, Bellocchio.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non essendo del tutto convinto della soluzione prospettata dall'emendamento Rosini e Grillo Luigi 17.4, mi rimetto alla Commissione. Mi limito ad osservare che sarebbe stato auspicabile istituire una parità di trattamento

rispetto al credito mobiliare. Sottolineo inoltre la generale coerenza civilistica che non dovrebbe inibire la possibilità di far venir meno il rapporto contrattuale a fronte del manifestarsi di un'insolvenza.

SALVATORE GRILLO, *Relatore*. Ritengo accettabile la soluzione prospettata dall'emendamento 17.4, tuttavia, mi rimetto anch'io alla Commissione.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ritiro l'emendamento 17.3 e sottoscrivo anch'io l'emendamento Rosini 17.4.

GIACOMO ROSINI. Ritiro l'emendamento 17.1.

SALVATORE GRILLO, *Relatore*. Ritiro anch'io il mio emendamento 17.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rosini ed altri 17.4, sul quale il Governo e il relatore si sono rimessi alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 18 a 25 del testo adottato in sede referente, non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 18.

1. Gli Enti possono offrire mutui ed anticipazioni con rate a carico dei mutuatari sia costanti, sia variabili nel tempo.

2. Anche in deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, nel caso di mutui ed anticipazioni il cui capitale da rimborsare o il cui interesse siano soggetti a rivalutazione in applicazione di clausole di indicizzazione, il credito dell'Ente è garantito dall'ipoteca iscritta, fino a concorrenza dell'intero importo effettivamente dovuto, per effetto dell'applicazione delle suddette clausole, per capitale, interessi, spese ed accessori.

3. Per ottenere l'automaticità dell'adeguamento dell'ipoteca prevista dal comma 2, la nota di iscrizione di detta ipoteca deve contenere, anche senza altre successive formalità, l'indicazione che l'ammontare della somma iscritta si intende aumentato di pieno diritto dell'importo occorrente per la copertura di quanto previsto allo stesso comma 2.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono sempre applicabili, oltre che in caso di fallimento, anche in caso di procedure esecutive regolate da leggi speciali.

(È approvato).

ART. 19.

1. Gli immobili da ipotecare a garanzia dei prestiti devono essere assicurati contro i danni dell'incendio. Il contratto di prestito deve contenere il vincolo a favore dell'Ente, col conseguente diritto a percepire direttamente dall'assicuratore l'indennità da questi dovuta. Il vincolo deve essere espressamente accettato dall'assicuratore. L'Ente ha facoltà di ottenere che l'assicurazione sia stipulata a suo nome e che il pagamento del premio annuale sia eseguito per suo mezzo. In tal caso il premio di assicurazione è sommato all'ammontare della rata di ammortamento e versato con la medesima.

2. Le somme dovute dagli assicuratori per indennità di perdite o deterioramento sono versate all'Ente creditore ed imputate a totale o parziale estinzione del debito come pagamento anticipato.

3. Le indennità pagate dall'assicuratore con consenso dell'Ente e con le cautele che si ritenga opportuno adottare possono essere restituite ai debitori allo scopo di riparare i danni.

4. Le medesime disposizioni si estendono ad ogni altro ramo di assicurazione relativo agli immobili.

5. In caso di espropriazione per pubblico interesse o di servitù coattiva le indennità sono versate all'Ente creditore

sino a concorrenza del suo credito, fatti salvi i diritti dei terzi.

6. In caso di espropriazione parziale per pubblico interesse, qualora la restante parte dell'immobile ipotecato sia sufficiente a garantire la somma residuale del mutuo, l'Ente deve consentire la sua continuazione senza che sia da esso riscossa e imputata a diminuzione del mutuo stesso la somma dovuta per indennità, tranne che per le rate scadute e non pagate.

(È approvato).

ART. 20.

1. I libri ed i registri dell'Ente, qualora tenuti secondo le modalità stabilite dall'articolo 2710 del codice civile, come pure i loro estratti, possono fare prova in giudizio anche nei confronti dei creditori e dei terzi.

(È approvato).

ART. 21.

1. Nel rispetto delle altre disposizioni e, in particolare, delle norme regolanti la sua attività, l'Ente ha facoltà, previa comunicazione al debitore da questi ricevuta con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, di cedere, *pro soluto*, i propri crediti e i relativi diritti e di rendersi cessionario di crediti.

2. Per effetto della cessione il credito deve ritenersi come se fosse stato direttamente stipulato con il cessionario.

(È approvato).

ART. 22.

1. Anche in deroga a disposizioni di legge, per gli aumenti di capitale e dei fondi di dotazione degli Enti sono necessarie soltanto l'autorizzazione di cui all'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e l'approvazione di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della presente legge. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

(È approvato).

ART. 23.

1. Gli Enti possono detenere partecipazioni ed acquisire immobili nel rispetto delle altre disposizioni regolanti la materia.

2. Gli immobili dei quali l'Ente divenga cessionario o aggiudicatario a tutela dei propri diritti di credito debbono essere venduti nel termine di dieci anni dall'acquisto.

3. Il prezzo di vendita degli immobili di cui al comma 2, sempre quando non si faccia luogo alla continuazione del mutuo, può essere convenuto in rate, purché pagabile nel termine di dieci anni dalla cessione o aggiudicazione, ovvero, in parte, mediante accensione di un mutuo presso l'Ente medesimo e, in parte, mediante rate pagabili nello stesso termine.

4. In tutti i casi nei quali l'aggiudicatario o l'acquirente possa beneficiare del mutuo esistente, nella misura consentita dalla legge, non è necessaria la costituzione di nuova ipoteca, intendendosi continuativa la garanzia ipotecaria e trasferiti nell'aggiudicatario o nell'acquirente gli obblighi dell'originario contraente.

(È approvato).

CAPO VII

UTILI E RISERVE

ART. 24.

1. L'Ente deve assegnare almeno il 10 per cento degli utili netti annuali alla formazione o all'aumento del fondo di ri-

serva ordinaria fino a quando il fondo stesso non abbia raggiunto la metà del capitale versato o fondi equiparati.

2. Soddisfatto l'obbligo di cui al comma 1, può essere corrisposta agli azionisti o partecipanti una remunerazione sul capitale versato o fondi equiparati.

3. I fondi patrimoniali, ivi compresi i fondi di riserva, possono essere impiegati, oltre che per le operazioni previste dalla presente legge, in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, titoli emessi dagli istituti di credito speciale e conti correnti con la Banca d'Italia o con le aziende di credito con le quali gli Enti intrattengono rapporti di corrispondenza.

(È approvato).

CAPO VIII

VIGILANZA

ART. 25.

1. Agli Enti si applica l'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23.

2. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha facoltà di emanare provvedimenti di carattere generale, ovvero particolare, concernenti le operazioni e le altre attività degli Enti.

3. Le categorie di investimento previste dall'articolo 24, comma 3, la durata delle operazioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche, nonché le percentuali di credito concedibile, possono essere modificate con delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

(È approvato).

A tale articolo è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-*bis*.

1. Gli enti creditizi, costituiti in forma di società per azioni, esercenti il credito a medio e a lungo termine possono essere autorizzati dalla Banca d'Italia, alle condizioni dalla stessa stabilite in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, a estendere l'oggetto sociale a forme di credito a medio e a lungo termine differenti da quelle già esercitate.

2. Le relative istanze si intendono accolte se non sono respinte, con provvedimento motivato, entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione alla Banca d'Italia; il predetto termine può essere sospeso in pendenza della richiesta da parte della Banca d'Italia di dati e notizie integrativi.

25. 01.

Bellocchio, Auleta, Umidi Sala.

SALVATORE GRILLO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'articolo aggiuntivo Bellocchio ed altri 25.01.

MAURIZIO SACCONI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bellocchio ed altri 25.01, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 26.

1. Le operazioni di impiego e provvista già perfezionate dagli Enti e sezioni opere pubbliche e per le quali sia stato già stipulato il contratto alla data di en-

trata in vigore della presente legge continuano ad essere disciplinate dalle norme anteriori.

2. Le norme della presente legge saranno immediatamente applicabili alle nuove operazioni delle sezioni per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità: fino all'assorbimento delle sezioni stesse da parte degli Enti continueranno ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, e successive modificazioni e integrazioni.

3. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

4. Sono abrogate le leggi 6 marzo 1950, n. 108, e 11 marzo 1958, n. 238, fatti salvi gli effetti connessi con la temporanea operatività delle sezioni opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità prevista dal comma 2.

5. Sono abrogati il primo comma dell'articolo 14 e l'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

6. È abrogato l'articolo 56 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141.

7. Agli Enti disciplinati dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

8. È abrogato l'articolo 2 della legge 17 agosto 1974, n. 397.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge n. 5053, esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche e delega al Governo per la ristrutturazione del sistema degli intermediari » *(Approvato dal Senato)* (5053):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 27
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Auleta, Bellocchio, Borgoglio, Bortolani, Bruzzani, Ciaffi, D'Amato Carlo, Degennaro, Farace, Ferrari Wilmo, Fiori, Galli, Gei, Grillo Luigi, Grillo Salvatore, Orciari, Pascolat, Pellizzari, Piro, Ravasio, Romani, Rosini, Rossi di Montelera, Serra Gianna, Tarabini, Umidi Sala e Visco.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Rosini ha chiesto di parlare.

GIACOMO ROSINI. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito la proposta di legge n. 5272.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri: Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private (Approvata, in un testo unificato, dal Senato) (5272); Piro ed altri: Norme per

il risarcimento dei danni per i sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (179); Biondi e Costa Raffaele: Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore (4649); Bellocchio ed altri: Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto (2208-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di inziativa dei senatori Aliverti ed altri, Galeotti ed altri, Pizzol ed altri: « Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private », già approvata, in un testo unificato, dal Senato nella seduta del 21 novembre 1990; e dei deputati Piro ed altri: « Norme per il risarcimento dei danni per i sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti »; Biondi e Costa Raffaele: « Nuove norme in materia di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore »; Bellocchio ed altri: « Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto ».

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione ha proceduto alla costituzione di un Comitato ristretto, sui lavori del quale invito il relatore a riferire.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha lavorato intensamente, tenendo presenti le indicazioni del Governo e gli indirizzi emersi nel corso della discussione sulle linee generali ed ha formulato la seguente ipotesi di lavoro. Nella seduta odierna si potrebbe procedere all'approvazione dell'articolo 1 della proposta di legge n. 5272 assunta come testo base, accantonando gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 anche in considerazione del fatto che dobbiamo attendere il parere della IX Commissione trasporti su di essi. Abbiamo poi concordemente elaborato alcuni emendamenti all'articolo 7 che potrebbero essere votati; in tal modo il Governo potrebbe disporre di un testo, approvato da un ramo del Parlamento, del quale avvalersi nel caso in cui, per dare adempimento alla volontà politica qui espressa, intendesse ricorrere ad un decreto-legge per la determinazione delle tariffe dell'anno in corso secondo i nuovi meccanismi.

La Commissione, a sua volta, disporrebbe di altri due mesi di tempo per pervenire all'approvazione di un provvedimento organico di riforma della RC auto. In tal modo il Comitato ristretto ha fatto proprio un indirizzo formulato dagli onorevoli Visco e Bruzzani.

Aggiungo un'ultima precisazione: è chiaro che tutti i princìpi contenuti nel testo pervenuto dal Senato restano validi, per cui la proposta di sopprimere gli articoli 18, 26 e 28 da me prospettata non deve intendersi nel senso che tali princìpi sono messi in discussione; piuttosto si dovrà procedere ad un attento esame, per cercare di elaborare norme che trovino il consenso della Commissione e del Governo.

RICCARDO BRUZZANI. Il gruppo comunista-PDS intende rivendicare una parte non secondaria di merito per la soluzione positiva cui sembrano indirizzati i lavori della Commissione, innanzitutto per il contributo fornito nell'indicare le modalità per determinare le tariffe del 1991 con un nuovo meccanismo e, quindi, per le correzioni proposte al testo proveniente dal Senato attraverso la previsione di norme di salvaguardia importanti, quali il premio di riferimento nelle polizze, la ricevuta della quietanza e la comunicazione all'autorità dei premi, in modo che

non vi sia più la possibilità di ledere la concorrenza.

Pur avendo appoggiato, nel corso dei lavori del Comitato ristretto, altre proposte, riteniamo che il testo e gli emendamenti che abbiamo di fronte le assorbano nella sostanza.

Riteniamo importante e, anzi, decisivo, procedere ad un'organica riforma della RC auto, per cui un eventuale provvedimento di urgenza del Governo dovrebbe comunque essere riassorbito nel testo del progetto di legge n. 5272. Ci auguriamo che giunga quanto prima un intervento da parte dello stesso ministro Battaglia poiché, come ha affermato il relatore, sono scomparse le pregiudiziali aprioristiche su alcune parti del testo e in particolare riguardo al danno alla persona, ferma restando la possibilità di presentare emendamenti e di migliorare il testo approvato dal Senato.

È questo il modo per lavorare con serietà e per pervenire ad un'effettiva riforma della RC auto che non può tralasciare particolari essenziali e che necessita di un periodo congruo, considerata la complessità della materia.

Vi sono tutte le condizioni per giungere, entro i prossimi due mesi, ad un risultato positivo, in parte già conseguito, almeno per quanto riguarda gli articoli 1 e 7, nell'ambito di un confronto sereno e costruttivo. Sono d'accordo, pertanto, con la linea prospettata dal relatore anche perché – lo ribadisco – il gruppo comunista-PDS ha contribuito ad individuare una via d'uscita che ci fornisce la possibilità di giungere tempestivamente – ma senza fretta eccessiva – all'elaborazione di un testo per l'effettiva riforma della RC auto.

FILIPPO BERSELLI. Anche a nome del gruppo MSI-destra nazionale, esprimo soddisfazione per il modo in cui è stata impostata la discussione sul testo proveniente dal Senato.

Eravamo decisamente contrari alla formulazione degli articoli 18, 26 e 28 che disciplinano in modo nuovo e peggiore gli interessi degli assicurati; fin dall'inizio abbiamo preso atto della disponibilità del relatore e del Governo ad abbandonare tale imposizione, scongiurando così il danno agli assicurati. Permane, tuttavia, un elemento di insoddisfazione dovuto al fatto che l'abbandono di una parte del testo rappresenta la rinuncia a disciplinare in modo nuovo, moderno ed organico l'intero settore della RC auto. Come è già stato ricordato, la normativa risale al 1969; si impone, pertanto, una riforma di tale comparto, che però il Senato ha realizzato in modo insoddisfacente. Tale esigenza è stata colta da questo ramo del Parlamento che, con la collaborazione dei gruppi d'opposizione si è dimostrato sensibile alla necessità di tutelare gli interessi non solo degli assicuratori, ma anche degli assicurati. Ritengo che seguendo tale metodo di lavoro e senza subire i tempi inaccettabili suggeriti dal Governo, si possa nei prossimi due mesi elaborare un testo cui forniremo il nostro contributo.

Ci siamo immediatamente dichiarati disponibili ad accettare l'ipotesi prospettata dal gruppo comunista-PDS in merito all'articolo 7; si tratta, infatti, dell'unica soluzione in grado di venire incontro all'esigenza di rapidità (che rappresenta quasi un atto dovuto da parte di questo ramo del Parlamento), lasciandoci al tempo stesso la possibilità di affrontare in modo sereno la questione della riforma della RC auto. L'articolo 7 è stato esaminato in sede di Comitato ristretto dove abbiamo registrato con soddisfazione la disponibilità del Governo a venire incontro anche alle proposte di modifica provenienti dal gruppo MSI-destra nazionale. Siamo, dunque, soddisfatti di quanto sta accadendo e ci auguriamo di poter esprimere al termine dell'*iter* del provvedimento la stessa soddisfazione anticipata quest'oggi.

VINCENZO VISCO. Contrariamente a quanto si era temuto nella seduta di ieri, mi pare sia emerso che quando si ragiona pacatamente si possono trovare soluzioni positive. L'importante, comunque, è ciò che è stato già sottolineato dai colleghi:

approvando gli articoli 1 e 7 del testo al nostro esame mostriamo un interesse preminente per la tutela dei diritti dei consumatori, cioè degli assicurati, mentre in seguito dovremo dedicare la necessaria attenzione anche alle esigenze dei danneggiati.

Prendo atto del fatto che il Governo si è impegnato anche per il futuro ad andare oltre la sua iniziale proposta di stralcio degli articoli più discussi, con l'intenzione di trovare insieme al Parlamento una soluzione positiva che possa superare le preoccupazioni diffuse presso l'opinione pubblica e le legittime esitazioni manifestate dai gruppi politici. In conclusione, desidero manifestare il mio apprezzamento per il lavoro molto positivo svolto dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare il relatore per l'opera di raccordo, difficile ma equilibrata, che ha svolto in questi giorni, ed i gruppi che hanno contribuito ad indicare una procedura di garanzia. Dobbiamo cercare un punto di equilibrio tra l'esigenza della stabilità delle imprese ed una tutela reale per gli assicurati. Non c'e dubbio che un'impresa disastrata rappresenta la peggiore garanzia, così come non vi è dubbio che nella storia del rapporto fra imprese ed assicurati non sono certi stati i primi ad assumere una posizione dominante.

L'obiettivo di questa legge, quindi, è di creare imprese capaci di competere sul mercato internazionale ed evitare che, mentre noi introduciamo una normativa rigida (comprese alcuni valutazioni relative alla legislazione anti-*trust* in materia di rapporti fra banca ed industria e soprattutto tra banche ed imprese di assicurazioni), si creino spazi nei quali si inseriscano compagnie di paesi con sistemi assicurativi più forti, per le quali i margini di controllo da parte nostra sarebbero molto più limitati, non avendo sede nel nostro paese.

Stiamo procedendo verso l'unificazione europea e verso strumenti di controllo sovranazionali, ma non vorrei che perdessimo di vista che il vero obiettivo di questa legge è fornire una garanzia del corretto funzionamento delle imprese e realizzare una effettiva tutela degli assicurati.

Concordo, quindi, con la procedura proposta dal relatore e prendo atto con soddisfazione che il confronto in sede di Comitato ristretto ha consentito di arrivare a punti di covergenza tra le posizioni espresse dai diversi gruppi.

Desidero tuttavia sottolineare che dal punto di vista istituzionale l'approvazione in linea di principio dell'articolo 7 non esenta la Commissione dalla responsabilità di procedere in tempi rapidi alla definizione dei provvedimenti al nostro esame. L'approvazione da parte di un ramo del Parlamento dell'articolo 7 può rappresentare una « copertura politica » per il Governo, ma il nostro obiettivo rimane quello di affrettare i tempi del confronto per regolamentare il conflitto tra assicurati ed imprese in maniera chiara e trasparente, secondo il metodo tipico delle società democratiche.

In sostanza, quindi, pur concordando con quanto affermato dal relatore, ritengo che il Governo dovrebbe ricorrere ad un decreto-legge soltanto nel caso in cui se ne evidenziassero effettivamente le ragioni di necessità e di urgenza. È evidente, infatti, che i contenuti di un tale provvedimento sono di esclusiva discrezionalità e responsabilità dell'esecutivo il quale potrebbe decidere un aumento delle tariffe, una parziale liberalizzazione, un congelamento per un giorno o per due mesi e così via. È prevedibile, pertanto, che, soprattutto da parte di alcuni colleghi con una spiccata sensibilità istituzionale, potrebbero essere avanzate forti critiche circa l'abuso della decretazione d'urgenza.

Ribadisco, quindi che sarebbe preferibile procedere rapidamente nell'esame del provvedimento al nostro esame ed evitare quindi il ricorso al decreto-legge da parte del Governo.

PAOLO BABBINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ringrazio il presidente, il relatore e tutti i colleghi intervenuti. In primo luogo voglio sottolineare che concordo pienamente con le considerazioni del presidente; il Governo avrebbe preferito che si fosse arrivati celermente all'approvazione della legge di riforma dell'RC auto, ma si rende conto che l'approfondimento che la Commissione si accinge a compiere è un lavoro utile ed importante e può condurre ad una legge sulla quale ci sia un accordo che vada oltre la maggioranza di Governo, così com'è avvenuto al Senato.

Voglio inoltre ribadire che è interesse del Governo pervenire ad una definizione legislativa del danno alle persone, per la quale è necessario un esame approfondito per stabilire le forme ed i modi più opportuni anche da un punto di vista giuridico complessivo.

Per quanto riguarda l'articolo 7, concordiamo con le conclusioni cui è pervenuto il Comitato ristretto in direzione di una liberalizzazione delle tariffe; voglio però sottolineare che nel nostro paese abbiamo sempre privilegiato l'obiettivo della stabilità delle imprese. In vista dell'Europa del 1993 è necessario porsi anche l'obiettivo della concorrenzialità delle imprese stesse. Il tentativo che compiamo con l'articolo 7 è quello di coniugare le due diverse esigenze, da un lato conferendo all'ISVAP il potere necessario per garantire la stabilità, dall'altro cercando di stimolare le imprese ad una concorrenza che non riguardi soltanto i prezzi, ma anche la qualità del servizio reso.

In tal senso, molto importanti e significativi sono stati gli apporti dei vari gruppi in sede di Comitato ristretto. Il Governo concorda che le proposte formulate dal relatore e ringrazia tutti i gruppi che hanno partecipato al Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione in linea di principio, dopo averne dato lettura:

CAPO I

ART. 1.

(*Persone trasportate*).

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto ».

(È approvato).

Propongo di accantonare gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

(*Tariffe*).

1. L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. – 1. Ogni impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti opera sulla base di proprie tariffe che si applicano per il periodo di tempo di un anno con decorrenza dal 1° dicembre. Esse sono formate distintamente per la parte relativa ai premi puri e per quella relativa ai caricamenti e devono essere comunicate preventivamente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

2. Il calcolo dei premi puri di mercato viene effettuato annualmente per ogni tipo di rischio da una apposita commissione istituita presso l'ISVAP e composta dal presidente dello stesso ISVAP, che la presiede, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante dell'Automobile club d'Italia, dal vice direttore generale dell'ISVAP, da un altro dirigente di tale Istituto, designato dal presidente, che svolge anche funzioni di segretario, e da tre esperti nelle materie statistico-attuariali, economiche e giuridiche. I componenti la commissione che non ne fanno parte di diritto sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica tre anni. La nomina degli esperti avviene su designazione del presidente dell'ISVAP.

3. I premi puri sono calcolati assumendo l'ultimo valore annuale della frequenza dei sinistri rilevato dal conto consortile ed i tassi di inflazione indicati dal Governo nella relazione previsionale e programmatica per il periodo di tempo coperto dalla tariffa. Nel calcolo dei premi puri non si tiene conto dei redditi netti derivanti dall'investimento delle riserve tecniche nè delle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri. Gli altri criteri e modalità per il calcolo dei premi puri, nonché le procedure e le modalità per l'assicurazione di rischi non previsti o che rivestano per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità sono stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi.

4. La commissione di cui al comma 2 tiene conto, in sede di formazione annuale dei premi puri di ciascuna tariffa, degli scostamenti verificatisi fra i valori assunti a norma del comma 3 e quelli effettivamente registrati.

5. Il presidente dell'ISVAP, almeno quarantacinque giorni prima del termine di decorrenza delle nuove tariffe. comunica alle imprese i premi puri e le norme tariffarie relative, determinati dalla commissione di cui al comma 2 e la relativa nota tecnica. Entro i dieci giorni successivi ciascuna impresa presenta all'ISVAP la propria tariffa formata tenendo conto dei premi puri comunicati dall'ISVAP e dei caricamenti determinati sulla base dei propri dati relativi alle spese generali, agli oneri di intermediazione, alle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri, nonché di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa. In sede di determinazione dei caricamenti l'impresa tiene conto anche dei redditi netti ad essa derivanti dall'investimento delle riserve tecniche.

6. Unitamente alla tariffa ciascuna impresa presenta all'ISVAP una relazione tecnica sui criteri seguiti per la determinazione della stessa e le relative condizioni di polizza. La congruità della tariffa è valutata dall'ISVAP, sentita la commissione di cui al comma 2, sulla base dell'andamento della gestione del ramo quale risulta dal bilancio dell'impresa e dallo specifico rendiconto relativo alla assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. L'ISVAP può, fino al decimo giorno antecedente quello di applicazione delle tariffe, chiedere all'impresa di modificare la tariffa presentata allorquando la stessa possa compromettere la stabilità dell'impresa e l'equilibrio del mercato. In mancanza di richiesta di modifiche, l'impresa applica la tariffa e le condizioni di polizza presentate.

7. Trascorsi cinque giorni dalla richiesta senza che l'impresa abbia presentato una nuova tariffa che tenga conto dei rilievi dell'ISVAP, l'impresa stessa è tenuta ad applicare la tariffa formata dal premio puro determinato dalla commissione di cui al comma 2 e dai caricamenti corrispondenti ai costi risultanti dall'ultimo rendiconto annuale della gestione del ramo responsabilità civile autoveicoli. I redditi netti derivanti dall'investimento delle riserve tecniche sono deter-

minati assumendo il tasso risultante dal predetto rendiconto.

8. Le nuove tariffe e condizioni di polizza si applicano ai contratti in corso al 1° dicembre con decorrenza immediata.

9. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le tariffe e le condizioni di polizza formate a norma del presente articolo, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità alla legge.

10. Le imprese devono depositare le tariffe e le condizioni di polizza adottate presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio abbiano istituito strutture di vendita, al fine di consentire a chiunque vi abbia interesse di prenderne visione ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed un articolo aggiuntivo:

Sopprimere l'articolo 7.

7. 5.

Bruzzani, Visco, Bellocchio, Auleta.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

ART 7.

(Commissione tecnica per la tariffa di riferimento).

1. È istituita presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato, una Commissione tecnica presieduta dal Presidente dell'ISVAP e composta dal Direttore generale della DGPA, da un rappresentante del Conto consortile, da un rappresentante della Consulta nazionale dei consumatori, da un rappresentante dell'ACI, da un rappresentante delle imprese di assicurazione, da un rappresentante degli intermediari di assicurazione, da cinque esperti nelle materie statistiche-attuariali, economiche e giuridiche.

2. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto ministeriale di nomina sono fissati gli emolumenti spettanti ai componenti la Commissione.

3. La Commissione tecnica determina annualmente una tariffa di riferimento formata dai premi puri e dai caricamenti per ogni tipo di rischio.

4. I premi puri sono determinati assumendo relativamente alla frequenza dei sinistri l'ultimo valore annuale rilevato dal Conto consortile e i tassi di inflazione indicati nella Relazione previsionale e programmatica. Le modalità ed i criteri per il calcolo dei premi puri sono stabiliti nel regolamento di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990.

5. I caricamenti sono calcolati tenendo conto del livello medio di mercato, delle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri e di ogni altro onere nonché di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa.

6. Il Presidente della Commissione di cui al primo comma almeno quarantacinque giorni prima del termine di decorrenza delle nuove tariffe comunica alla impresa i premi di riferimento.

7. 4.

Bruzzani, Visco, Bellocchio, Auleta.

Sostituire il capoverso 2 con il seguente:

2. Un'apposita commissione istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e composta dal presidente dell'ISTAT, che la presiede, dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, da un rappresentante dell'ente gestore del conto consortile, designato dal presidente dell'INA, da un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante degli assicurati, da un rappresentante degli assicuratori e da tre esperti in materia statistico-attuariale, economica e giuridica che non abbiano rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa con compagnie di assicurazione, calcola annualmente, per

ogni tipo di rischio, i premi puri di mercato con valore di riferimento. I componenti la commissione che non ne fanno parte di diritto sono nominati con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica tre anni; la nomina del rappresentante degli assicurati è effettuata sulla base di terne di nominativi designati dalle associazioni dei consumatori; la nomina dei tre esperti è effettuata sulla base di nove nominativi indicati dall'ISVAP.

7. 11.

Usellini, Bellocchio, Piro, D'Amato Carlo, Grillo Salvatore, Visco, Berselli, Bruzzani.

Al capoverso 2, sopprimere le parole da un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia.

7. 2.

Berselli, Parlato, Rubinacci, Parigi.

Al capoverso 2 aggiungere in fine le seguenti parole che deve accertare l'inesistenza di rapporti di lavoro dipendente o di collaborazione comunque intesa con le compagnie di assicurazioni.

7. 3.

Berselli, Parlato, Rubinacci, Parigi.

Al capoverso 3, sostituire le parole dei redditi netti *con le seguenti* dei proventi ordinari e straordinari.

7. 7.

Usellini, Bellocchio, Piro, D'Amato Carlo, Grillo Salvatore, Visco, Berselli, Bruzzani.

Al capoverso 4, dopo le parole premi puri *aggiungere le seguenti* di riferimento.

7. 14.

Usellini, Bellocchio, Piro, Grillo Salvatore, Visco, Berselli, D'Amato Carlo, Bruzzani.

Al capoverso 5, dopo le parole premi puri *aggiungere le seguenti* di riferimento forniti dalla commissione di cui al comma 2.

7. 13.

Usellini, Bellocchio, Piro, Grillo Salvatore, Visco, Berselli, D'Amato Carlo, Bruzzani.

Al capoverso 5, sostituire le parole dei redditi netti *con le seguenti* dei proventi ordinari e straordinari.

7. 8.

Usellini, Bellocchio, Piro, Grillo Salvatore, Visco, Berselli, D'Amato Carlo, Bruzzani.

Al capoverso 6, sostituire la parola sentita *con le seguenti* valutati gli elementi forniti dalla.

7. 12.

Usellini, Bellocchio, Piro, Grillo Salvatore, Visco, Berselli, D'Amato Carlo, Bruzzani.

Al capoverso 6, aggiungere in fine il periodo L'ISVAP comunica all'Autorità di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, le tariffe applicate dalle singole imprese.

7. 15.

Usellini, Bellocchio, Piro, Grillo Salvatore, Visco, Berselli, D'Amato Carlo, Bruzzani.

Sostituire il capoverso 10 con il seguente:

10. Per garantire la trasparenza del mercato le imprese devono depositare le tariffe e le condizioni di polizza adottate, corredate di idonei elementi informativi circa il calcolo del premio, delle riduzioni e delle maggiorazioni, presso ciascuna Ca-

mera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel cui territorio abbiano istituito strutture di vendita. Le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, anche mediante affissione al proprio albo, consentono a chiunque ne abbia interesse di prendere visione di dette tariffe.

7. 9.

Usellini, Bellocchio, Piro, Grillo Salvatore, Visco, Berselli, D'Amato Carlo, Bruzzani.

Aggiungere in fine il seguente capoverso:

11. Le imprese di assicurazione possono formare particolari tariffe di tipo personalizzato che abbiano riguardo alle qualità soggettive del proprietario del veicolo. Al terzo danneggiato non possono essere opposte eccezioni derivanti dalla tariffa applicata ove al momento del sinistro il veicolo sia guidato da soggetto diverso dal proprietario.

7. 10.

Il Relatore.

Aggiungere in fine il seguente capoverso:

11. Le imprese devono indicare nei singoli contratti di assicurazione, nonché nel certificato attestante l'avvenuto pagamento annuale del premio, gli importi del premio puro di riferimento e del premio puro adottato.

7. 16.

Usellini, Bellocchio, Piro, Visco Grillo Salvatore, Berselli, D'Amato Carlo, Bruzzani.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

(Tariffe).

1. Ogni impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della RC per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti opera sulla base di proprie tariffe che si applicano per il periodo di tempo di un anno con decorrenza 1° dicembre.

2. Le tariffe delle singole imprese potranno discostarsi dalla tariffa di riferimento entro i limiti percentuali massimo e minimo fissati annualmente dall'ISVAP.

3. Entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 6 dell'articolo 7, ciascuna impresa presenta all'ISVAP le tariffe che intende adottare accompagnate da una relazione tecnica sui criteri seguiti per la determinazione della stessa e le relative condizioni di polizza.

4. Entro i successivi cinque giorni, l'ISVAP può chiedere alle imprese ulteriori giustificazioni rispetto alla relazione tecnica presentata.

5. In sede di regolamento saranno fissati i criteri in base ai quali le singole imprese potranno adottare soluzioni tariffarie finalizzate ad una maggiore personalizzazione delle tariffe stesse.

6. Le nuove tariffe e condizioni di polizza si applicano ai contratti in corso al 1° dicembre con decorrenza immediata.

7. Le imprese debbono accettare secondo le condizioni di polizza approvate e le tariffe da esse adottate le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità alla presente legge. Il regolamento indicherà i criteri in base ai quali le imprese potranno prevedere variazioni dei premi puri di tariffa in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi, nonché le procedure e le modalità per l'assicurazione di rischi non compresi nella tariffa o che rivestano, per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità.

8. Le imprese devono depositare le tariffe e le condizioni di polizza adottate presso ciascuna Camera di commercio nel cui territorio abbiano istituito strutture di vendita, al fine di consentire a chiunque vi abbia interesse di prenderne visione.

7. 01.

Bruzzani, Visco, Bellocchio, Auleta.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 7.5 e 7.4 e l'articolo aggiuntivo 7.01.

RICCARDO BRUZZANI. Accetto l'invito del relatore e ritiro gli emendamenti 7.5 e 7.4 e l'articolo aggiuntivo 7.01.

FILIPPO BERSELLI. Ritiro gli emendamenti 7.2 e 7.3.

GIANNA SERRA. Preannuncio il mio voto favorevole all'emendamento del relatore 7.10 perché nel sistema assicurativo italiano non sono previste, come accade in altri paesi (per esempio in Francia), tariffe personalizzate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Usellini ed altri 7.11.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Usellini ed altri 7.7.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Usellini ed altri 7.14.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Usellini ed altri 7.13.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Usellini ed altri 7.8.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Usellini ed altri 7.12.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Usellini ed altri 7.15.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Usellini ed altri 7.9.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 7.10.
(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Usellini ed altri 7.16.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Piro ed altri; Staiti di Cuddia delle Chiuse ed altri; Bellocchio ed altri: Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per la società e la borsa (Approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera e modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (466-2411-2413-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Piro ed altri; Staiti di Cuddia della Chiuse ed altri; Bellocchio ed altri: « Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per la società e la borsa », già approvata, in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera nella seduta del 23 maggio 1990 e modificata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 febbraio 1991.

Avverto che la Commissione giustizia risulta convocata nella giornata odierna per l'esame in sede consultiva della proposta di legge n. 466-B, sulla quale non ha potuto esprimere il parere nel corso di questa settimana a causa del particolare carico di lavoro gravato sulla Commissione in questi giorni. Benché i termini per l'espressione del parere siano scaduti, propongo che il seguito della discussione della proposta di legge e le relative votazioni siano rinviati per aver luogo in ogni caso, in base ad un'intesa intervenuta tra i gruppi, nella giornata di giovedì 4 aprile.

Propongo inoltre che la seduta prevista per domani non abbia luogo.

GIACOMO ROSINI, *Relatore*. Concordo con la proposta formulata dal presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 19,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 22 aprile 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO